

## PAROLE DEL MOMENTO

di PIERLUIGI ORTOLANO \*

La lingua italiana gode di un grande privilegio: è un elisir di lunga vita; è immortale!

In pochi forse lo sanno, ma l'elisir (parola che deriva dall'arabo *al-iksir*, "pietra filosofale") era una leggendaria pozione capace di donare l'immortalità a chiunque la bevvesse, di riportarla in gioventù, oppure semplicemente di rafforzare e prolungare la vitalità di una persona, guarendo le malattie. Le parole, la lingua, la lettura che cosa sono se non un elisir capace di mantenere ciascuno di noi sempre giovane e quindi linguisticamente immortale? Del resto, anche Orazio aveva capito che la sua immortalità (il famoso "*non omnis moriar*") dipendeva dal fatto che la sua poesia, la sua lingua lo avrebbero reso eterno attraverso la parola.

L'eterna giovinezza della lingua italiana dipende principalmente dalla sua capacità di interagire con la società che la circonda e soprattutto di accettare alcune parole che ormai sono entrate, attraverso il mondo dei social, nel nostro modo di comunicare grazie a un meccanismo di democrazia e di inclusività linguistica. Non c'è dubbio, infatti, che nella hit parade delle nuove parole, la più richiesta e più in voga è certamente *dissing*, ormai entrata nei dizionari, nel linguaggio giornalistico e soprattutto nella lingua della comunicazione della quotidianità. All'alba del prossimo Sanremo si parla poco di canzoni e di cantanti, di superospiti e di co-conduttrici (*vallette* sarebbe troppo poco politicamente corretto): tutti sono in attesa degli sviluppi del *dissing* fra Fedez e Tony Effe. Lo scorso settembre, infatti, se le

# NON C'È DISSING SENZA HYPE: L'ELISIR DELLA LINGUA ITALIANA

Il primo episodio di "*dissing*" coinvolge Fabri Fibra e il rapper Il Grido. Di recente sono scoppiati i casi di Antonio Cassano-Bobo Vieri e di Lele Adani-Fabio Caressa

sono "suonate", in senso letterale e non metaforico, di santa ragione: a colpi di "barre" (la barra è l'unità di misura utilizzata solitamente per definire la durata di una strofa rap; una barra corrisponde a una battuta di quattro quarti, cioè una misura composta da quattro movimenti) si sono lanciati accuse e insulti coinvolgendo anche ex fidanzate (o presunte tali) movimentando la fine dell'estate e i giornali di gossip con titoli a effetto. Un paio di anni fa, nel 2023, un episodio di *dissing* fra i rapper Shiva e Rondo da Sosa portò addirittura a una sparatoria con arresti e denunce significative.

Ma che cos'è un *dissing*? Si tratta di un prestito dall'inglese *dissing*, voce originaria del vernacolo afro-americano, diffusa dall'hip-hop, probabilmente ricavata per scorciamento da (*to*) *disrespect* (mancare di rispetto); il significato, secondo il Devoto-Oli, va inteso come «critica o insulto rivolto generalmente a un artista rivale attraverso il testo di una canzone»; il termine, addirittura, ha una sua prima attestazione in Italia nel 2006 quando si verificò il primo episodio di *dissing* che coinvolse Fabri Fibra e il rapper Il Grido. Solo nell'ul-

Queste parole sono due "buzzword", chiamate così perché "ronzano" e sono usate frequentemente allo scopo di attirare l'attenzione o suscitare interesse

timo anno il termine è passato dall'area semantica del linguaggio del rap a quella della comunicazione giornalistica e non solo. Proprio in questi giorni si è potuto assistere a due episodi di *dissing* che non appartengono al mondo della musica, ma al mondo del calcio e dello sport: mi riferisco, in particolare, allo scontro verbale fra Antonio Cassano e Bobo Vieri e quello fra Lele Adani e Fabio Caressa. Entrambi hanno un comune denominatore, e cioè che i protagonisti degli scontri si sono accusati di aver fatto *dissing* per ottenere *hype*. Ma andiamo con ordine. Da alcuni mesi Cassano e Vieri si lanciano accuse dopo lo scioglimento del famoso gruppo della "Bobo Tv" e la scorsa settimana Vieri si era risentito dell'ultima intervista dell'ex giocatore del Real Madrid, reo secondo lui di aver offeso sua madre. Cassano ha chiesto scusa sottolineando, però, che il suo ex amico era in cerca di *hype* perché era «nell'oltretomba», ossia nell'oblio del gradimento del pubblico. Parallelamente è scoppiato un altro caso di "*dissing* per *hype*" fra Lele Adani e Fabio Caressa; tutto è partito da un'analisi di Caressa sugli avversari dell'Italia nel girone dei Mondiali, in

particolare di una sua opinione sulla Norvegia. Adani, intervenuto nel programma *Viva El Futbol*, si scaglia contro Caressa (senza però citarlo) con parole poco gentili. La risposta del giornalista non si è fatta attendere e all'inizio del suo video dice: "non amo il *dissing* per fare *hype*".

Che cos'è l'*hype*? Anche questa è una voce inglese e significa "promozione, lancio pubblicitario" e nel linguaggio del marketing racchiude l'insieme delle strategie pubblicitarie messe in atto per creare nel pubblico una forte aspettativa per un evento che sta per verificarsi o verso un prodotto di cui si attende il lancio sul mercato (Devoto-Oli). Dal linguaggio dei social, però, è andata sempre più facendosi strada l'espressione "essere in *hype*", essere al centro dell'attenzione o delle aspettative del pubblico. Ecco, si fa *dissing* per fare *hype*, per essere al centro dell'attenzione.

È questa la grande novità della nostra lingua e del nostro "nuovo" modo di vivere e di comunicare: ci piace una canzone? È orecchiabile sin dal primo ascolto? Allora siamo di fronte a un *bop-pone*. *Dissing* e *hype* sono *buzzword*. Sapete perché? Perché sono parole che "ronzano", ossia parole o espressioni che risultano di moda e pertanto sono usate frequentemente allo scopo di attirare l'attenzione o suscitare interesse. Ecco perché l'italiano ringiovanisce, ecco perché l'italiano è immortale, ecco perché è al passo con i tempi ed è sempre in "*hype*".

\* Professore Associato di Storia della lingua italiana, Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara



## LUNGOMARE SUD DI PESCARA

### Lavori infiniti sulla Riviera: si finisca prima dell'estate

■ Egregio Direttore, dato che ci sono già i fondi stanziati, quando pensa il Comune di Pescara di avviare i lavori sul Lungomare Sud? La parte a nord (Piazza Le Laudi) e Via Celommi attendono il completamento dallo scorso anno, quella al confine con Francavilla è lungi dall'essere avviata. Attualmente una parte della pista ciclabile è ancora sul lato collina, a ridosso delle abitazioni. Non penseranno mica di avviare i cantieri a maggio-giugno quando riapriranno le attività balneari? Mi auguro proprio di no... per le finanze degli operatori turistici e per la pazienza di chi cercherà parcheggio.

Un abbonato  
Lettera firmata

## VIABILITÀ E HANDICAP

### Corso Umberto non può essere vietato ai disabili

■ Egregio Direttore, oggi transitavo in auto all'inizio di Corso Umberto a Pescara, quando ho avuto l'amara sorpresa di vedermi vietato il passaggio, poiché un'ordi-



## L'EDICOLANTE DEL GIORNO

Continua il giro alla scoperta degli eroici edicolanti abruzzesi che, in barba alla crisi dell'editoria, proseguono nella "missione" di portare l'informazione in ogni angolo della regione. Oggi è la volta di Ilaria De Angelis, che in contrada Congiunti, a Collecervino, porta avanti l'attività storica del nonno. All'inizio, lo spazio era dedicato a un supermercato, oggi Ilaria gestisce un tabacchi con edicola e bar. Nella foto con lei, l'ispettore della diffusione Sandro Perilli.



## PUNZECCHIATURE

Il parlamento approva la separazione delle carriere per giudici e pm. Tajani: «Era il più grande desiderio di Silvio Berlusconi». E noi che pensavamo che il Cavaliere avesse un altro debole.

Giuliano Guida Bardi

## L'INTERVENTO

di MARCELLO SALERNO \*

# AUTONOMIA DIFFERENZIATA: NIENTE REFERENDUM MA LE PARTI INCOSTITUZIONALI VANNO CORRETTE

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sulla legge n. 86 del 2024 (legge Calderoli) attuativa della cosiddetta autonomia differenziata. In attesa del testo della sentenza, che sarà resa pubblica nei prossimi giorni, il seppur breve comunicato della Corte ci permette di anticipare alcune riflessioni. Innanzitutto la motivazione principale del diniego risiede nel fatto che, secondo i giudici della Consulta, l'oggetto e la finalità del quesito referendario «non risultano chiari» e ciò «pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore».

Per comprendere bene questa motivazione bisogna precisare che l'autonomia differenziata, cioè la possibilità di attribuire maggiori competenze alle regioni, anche in maniera diversificata a seconda delle specifiche richieste dalle regioni stesse, è già prevista dalla nostra Costituzione nell'art. 116, comma terzo, sin dal 2001, in seguito alla famosa riforma del Titolo V, che peraltro all'epoca fu confermata con referendum. L'art. 116, infatti, afferma che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» concernenti alcune specifiche materie possono essere attribuite ad altre Regioni ("altre" rispetto alle regioni a statuto speciale che già godono

di particolare autonomia), con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali.

La legge Calderoli, quindi, costituisce una legge attuativa di quanto già previsto in Costituzione. In sostanza, dice la Corte, i cittadini non possono esprimersi sulla possibilità o meno di concedere autonomia differenziata alle regioni perché per cancellare l'autonomia differenziata occorrere una modifica costituzionale. Modifica che, in base all'art. 138 della Costituzione, spetta al Parlamento attraverso un procedimento legislativo "aggravato".

In verità, il referendum avrebbe potuto assumere anche un altro significato, qualora la Corte ne avesse dichiarato l'ammissibilità, ossia quello di chiedere ai cittadini se condividessero o meno non l'autonomia differenziata in sé, ma lo specifico modo di attuare l'autonomia con la legge n. 86 del 2024. Ma evidentemente non è stato questo l'orientamento accolto dalla Corte. Il quesito referendario, in quanto riguardante l'intera legge e non parte di essa con inoltre una dichiarazione di parziale incostituzionalità, non è stato ritenuto abbastanza chiaro ed omogeneo per poter assumere questo significato.

Occorre ricordare, infatti, che la legge oggetto della richiesta di referen-

dum era già stata dichiarata parzialmente incostituzionale appena il mese scorso dalla stessa Corte con la sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024. Ciò significa che, in ogni caso, il Parlamento dovrà modificare la legge per sanare le numerose e rilevanti censure di incostituzionalità emerse nella sentenza. Al momento, quindi, l'autonomia differenziata torna nelle mani del Parlamento che si troverà a dover assumere una decisione "vincolata" da quanto la Corte ha stabilito in sentenza.

In particolare, nella sentenza n. 192 del 2024, la Corte aveva ammonito che il Parlamento deve «tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione». Inoltre «l'ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratte-